

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT-ÉMILIUS

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI NIDI DI INFANZIA DI
CHARVENSOD, NUS E SAINT-CHRISTOPHE**

Approvato con deliberazione della Giunta n. 40 in data 29 luglio 2019

Sommario

PREMESSA	3
ART. 1 – AMMISSIONE AL NIDO DI INFANZIA.....	3
ART. 2 – ORARIO E CALENDARIO	4
ART. 3 - FREQUENZA	4
ART. 4 – FREQUENZA A TEMPO PARZIALE	5
ART. 5 – REGOLAMENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI.....	6
ART. 6 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI	6
ART. 7 – INSERIMENTO.....	7
ART. 8 – FRUIZIONE DEL SERVIZIO	8
ART. 9 – ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA	9
ART. 10 – DIETA.....	10
ART. 11 – SICUREZZA	10
ART. 12 – CESSAZIONE DEL SERVIZIO	11
ART. 13 – RETTA DI PARTECIPAZIONE.....	11
ART. 14 – RIDUZIONI	12
ART. 15 – ESCLUSIONE DAL SERVIZIO	12
ART. 16 – NORMA DI RINVIO	13
ALLEGATO A	14

PREMESSA

Il nido di infanzia è un servizio socio-educativo aperto a tutti i bambini di età compresa tra i sei mesi ed i tre anni, avente lo scopo fondamentale di concorrere allo sviluppo della loro personalità mediante attività formative, educative e pedagogiche per il miglioramento delle condizioni generali di vita del bambino.

Il servizio è caratterizzato dalla continuità di frequenza ed è gestito sulla base della vigente normativa regionale.

I nidi di infanzia del comprensorio prevedono attualmente i seguenti posti autorizzati:

- Charvensod: 75 posti di nido di infanzia, di cui 50 a disposizione per gli utenti del Comune, 10 a disposizione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per i propri dipendenti e 15 a disposizione della cooperativa aggiudicataria;
- Nus: 30 posti di nido di infanzia;
- Saint-Christophe: 60 posti di nido di infanzia.

ART. 1 – AMMISSIONE AL NIDO DI INFANZIA

1. Possono essere ammessi al servizio di nido di infanzia i bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni, residenti o con almeno un genitore lavoratore residente nel territorio valdostano e prioritariamente, nei Comuni facenti parte dell'Unité del Communes valdôtaines Mont-Émilis.
2. È consentita la frequenza al nido per i bambini che abbiano compiuto i tre anni, sino all'inserimento della scuola dell'infanzia; tale limite di età potrà non essere considerato per i bambini con problemi di disabilità.
3. Non possono essere ammessi alla frequenza i minori i cui genitori non abbiano provveduto al pagamento delle quote di contribuzione dovute per la frequenza al nido di altri figli.
4. Al momento dell'ammissione, la famiglia ha a disposizione cinque giorni lavorativi dalla ricezione della proposta per accettare il posto, per posticipare l'inserimento o per rinunciare allo stesso.
5. La mancata risposta entro i cinque giorni equivale a rinuncia espressa.

ART. 2 – ORARIO E CALENDARIO

1. Il servizio viene erogato per 48 settimane annuali, cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 17:30 per tutte le tre strutture.
2. L'unità temporale nell'erogazione del servizio è rappresentata dall'anno socio-educativo, il quale, è da intendersi compreso tra il 1° di settembre e il 31 di agosto dell'anno successivo.
3. Il calendario delle chiusure annuali, predisposto dall'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis, viene comunicato alle famiglie nell'assemblea di inizio anno socio-educativo.
4. L'ente titolare si riserva la facoltà di chiudere le strutture ogniqualvolta si rendesse necessaria l'esecuzione di lavori e/o interventi necessari alla manutenzione degli stabili. In tal caso l'ente gestore fornirà un congruo preavviso all'utenza la cui quota di contribuzione verrà proporzionalmente ridotta.

ART. 3 - FREQUENZA

1. L'orario di frequenza del minore al nido di infanzia è concordato all'atto dell'ammissione e deve essere scrupolosamente rispettato.
2. Eventuali ritardi o assenze del minore per malattia o altre cause devono sempre essere comunicati entro le ore 9.00, onde consentire l'organizzazione dei turni di lavoro e la comunicazione, in cucina, del numero dei pasti da erogare.
3. La mancata comunicazione dell'assenza comporterà il pagamento, da parte della famiglia, del costo del pasto non consumato, quantificato forfettariamente in euro 5, anche se già compreso nella retta mensile.
4. I genitori che sono impossibilitati nel ritirare i bambini al momento dell'uscita devono compilare apposita autorizzazione e disporre che la persona delegata sia di maggiore età e si presenti munita di documento di identità.
5. L'orario di ingresso per la frequenza a tempo pieno è compreso fra le ore 07.30 e le ore 09.30 e l'orario di uscita è compreso fra le ore 15.00 e le ore 17.30. Il genitore è tenuto a trovarsi all'interno della struttura 10 minuti prima della chiusura onde consentire lo scambio di notizie relativo alla giornata del bambino.

ART. 4 – FREQUENZA A TEMPO PARZIALE

1. Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie e in osservanza delle disposizioni di cui alla DGR N. 1565/2015, sono previste, oltre alla frequenza a tempo pieno, diverse tipologie di frequenza a tempo parziale. Tali tipologie sono le seguenti:
 - 15 ore settimanali pari al 30% del tempo pieno
 - 20 ore settimanali pari al 40% del tempo pieno
 - 25 ore settimanali pari al 50% del tempo pieno
 - 30 ore settimanali pari al 60% del tempo pieno
2. In fase sperimentale, al fine di garantire il benessere del bambino, gli orari di entrata e uscita, per la frequenza a tempo parziale, in funzione del pacchetto di ore settimanali scelto, sono i seguenti:
 - al mattino, l'orario di ingresso è compreso tra le ore 7.30 e le ore 9.30 e tra le ore 11.00 e le ore 11.30.
 - a metà giornata l'orario di uscita è compreso tra le ore 12.15 e le ore 13.30
 - al pomeriggio l'orario di uscita è compreso tra le ore 15.00 e le ore 17.30.
3. Non è consentito l'ingresso o l'uscita dal servizio dalle ore 13.30 alle ore 15.00 per garantire un adeguato riposo ai bambini.
4. Le eventuali festività infrasettimanali non sono recuperabili con l'utilizzo di un maggior numero di ore negli altri giorni della settimana. A titolo esemplificativo nel caso di 1 festività infrasettimanale i pacchetti di ore settimanali sono rideterminati nel modo seguente:
 - 30 ore si riducono a 24 ore
 - 25 ore si riducono a 20 ore
 - 20 ore si riducono a 16 ore
 - 15 ore si riducono a 12 ore
5. La tipologia di fruizione del tempo parziale e la modulazione dell'orario settimanale sono concordati e definiti all'atto dell'accettazione del posto, tra il coordinatore e la famiglia.
6. In funzione di particolari esigenze le famiglie possono richiedere delle variazioni dell'orario settimanale stabilito con almeno una settimana di anticipo.

7. Eventuali richieste di modifiche della tipologia di tempo parziale sono accolte, di volta in volta, in base alla disponibilità del servizio e valutate le motivazioni espresse dalla famiglia. Tali variazioni dovranno essere richieste entro il mese precedente a quello di riferimento.
8. L'eventuale superamento del monte ore di frequenza scelto comporterà il pagamento dell'intera giornata in cui sia avvenuto lo sfioramento; tale importo sarà calcolato prendendo a riferimento la quota massima di 750 € diviso 22.

ART. 5 – REGOLAMENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI

1. Le domande di ammissione, redatte su appositi stampati, sono disponibili direttamente presso i servizi o scaricabili dal sito dell'Unité. Le domande devono essere presentate ai singoli servizi che provvederanno a formare graduatorie interne, con cadenza semestrale (aprile ed ottobre). I moduli contengono dichiarazioni con valore di autocertificazione e pertanto, ai sensi della normativa vigente, dovranno essere sottoscritti da entrambi i genitori alla presenza dell'incaricato della raccolta o allegando la fotocopia del documento d'identità del genitore non presente alla consegna. Ogni dichiarazione dovrà fare riferimento a situazioni già in essere; non saranno pertanto prese in considerazione promesse di assunzione o situazioni lavorative non ancora regolarizzate. Gli uffici potranno richiedere la produzione di documenti a conferma di quanto dichiarato e procederanno a denuncia in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero.
2. Ai fini della formulazione delle graduatorie ad ogni domanda giacente verranno assegnati i punteggi previsti dal presente Regolamento.

ART. 6 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

In fase sperimentale, ai fini delle ammissioni, verranno ritenute prioritarie le seguenti situazioni:

1. Bambini con gravi problemi sanitari o psicologici o di disabilità che rendano imprescindibile l'inserimento;
2. Bambini appartenenti a famiglie multiproblematiche (con carenze affettive, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi);
3. Bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
4. Bambini affidati a parenti o terze persone;
5. Famiglie effettivamente mono genitoriali (se il bambino è riconosciuto da un solo genitore o orfano).

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere attestate dall'équipe socio-sanitaria con apposita relazione.

A) SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA	
Famiglia mono genitoriale	5
Famiglia con bambino in affido iscritto al nido	3
Nucleo familiare cui appartengano persone adulte o minori non autosufficienti con invalidità superiore al 66%	3
Nucleo familiare cui appartengano figli in condizione di handicap	5
Nucleo familiare in cui oltre all'iscritto è presente un altro figlio	1
Nucleo familiare in cui oltre all'iscritto sono presenti altri 2 figli	2
Nucleo familiare in cui oltre all'iscritto sono presenti altri 3 o più figli	3
Nucleo familiare in cui almeno uno dei genitori ha residenza effettiva o storica da almeno tre anni in Valle d'Aosta	0,50
PUNTEGGI AGGIUNTIVI	
Frequenza a tempo pieno per almeno 1 anno	5
Frequenza a tempo parziale 60% (30 ore)	3
Frequenza a tempo parziale 50% (25 ore)	2
Frequenza a tempo parziale 40% (20 ore)	1
Frequenza a tempo parziale 30% (15 ore)	0
Domande di ammissione di due o più minori fratelli o gemelli	2
Domande di ammissione di minore che abbia fratelli o sorelle che frequentano il servizio	2

B) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI	
Lavoro dipendente a tempo pieno o autonomo	5
Lavoro part-time	3
Lavoro dipendente stagionale, supplenze annuali.	3

In caso di parità di punteggio prederà il bambino maggiore di età.

Nel caso di medesima data di età, si procederà in base alla data di presentazione delle domande di ammissione.

ART. 7 – INSERIMENTO

1. Gli inserimenti vengono effettuati nel momento in cui si verifica una disponibilità di posti, tenendo conto dei punteggi ottenuti nelle graduatorie.
2. Ai fini dell'inserimento del bambino all'nido di infanzia è necessario presentare:
 - un'attestazione di idoneità all'inserimento, rilasciata dal medico curante o dal medico di sanità pubblica;

- La scheda vaccinale aggiornata (presupposto per l'ammissione al servizio). È ammessa anche la fotocopia del libretto di salute del bambino.
3. L'inserimento al nido di infanzia, della durata minima di una settimana, è graduale e richiede la presenza presso la struttura di un genitore. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza sono concordati giornalmente con il coordinatore e gli operatori di riferimento, tenuto conto dello stato psicologico e delle esigenze del bambino e della famiglia.
 4. Nel periodo di inserimento, il bambino ha una figura di riferimento tra gli educatori, che ne favorisce il primo approccio con la struttura e ne facilita il distacco dalla famiglia

ART. 8 – FRUIZIONE DEL SERVIZIO

1. Accompagnamento e ritiro quotidiano dei bambini

Al fine di garantire la massima sicurezza dei bambini, i genitori, se impossibilitati a ritirare il figlio, devono:

- ✓ avvisare preventivamente il personale della struttura e compilare l'apposita autorizzazione scritta;
- ✓ disporre affinché la persona delegata all'accompagnamento e al ritiro del bambino, purché maggiorenne, si presenti al nido munita di documento di identità.

2. Assenze

La frequenza del nido di infanzia deve essere costante, in ragione della formula prescelta.

I genitori sono tenuti a comunicare al coordinatore i periodi di ferie della famiglia e le assenze, oltre i 5 giorni, dovute a motivi familiari, con almeno 5 giorni di anticipo utilizzando l'apposita modulistica.

Per la riammissione al nido di infanzia dopo un'assenza dovuta a malattia della durata di almeno 7 giorni consecutivi, è necessaria la presentazione del certificato medico.

In caso di assenza dovuta a motivo diverso da malattia o ad una malattia di durata inferiore a 7 giorni consecutivi, il bambino può riprendere la frequenza con la sola autocertificazione del genitore.

3. Allontanamento in caso di malattia

Qualora, durante la permanenza al nido di infanzia, il bambino dovesse presentare una delle seguenti condizioni, il coordinatore o il personale educativo avvisano i genitori, i quali devono provvedere tempestivamente al ritiro del bambino dalla struttura:

- ✓ temperatura esterna superiore a 38°C, associata a stato di malessere fisico evidente;
- ✓ diarrea, inappetenza, vomito o rigurgiti ripetuti;
- ✓ sospetta congiuntivite;
- ✓ pediculosi non trattata o dermatosi da parassiti trasmissibili non trattate (es. tigna, scabbia); in questi casi, il bambino non può riprendere la frequenza prima che siano trascorsi almeno tre giorni dall'inizio della terapia, previa autocertificazione del genitore in cui è attestato il trattamento terapeutico in corso.

La comparsa di eruzioni cutanee nel bambino, in corso di giornata, specie in assenza di febbre, fino a prova contraria, saranno considerate normalmente causate da sudamina, dermatiti aspecifiche, orticaria, eczema, punture d'insetto, quadri dermatologici di gran lunga più frequenti degli esantemi infettivi e che non necessitano, quindi, di alcun allontanamento preventivo.

Se le eruzioni sono di natura esantematica, il bambino può rimanere per quella giornata in comunità fino all'arrivo del genitore, poiché il contagio è già possibile qualche giorno prima della manifestazione cutanea, durante il periodo d'incubazione, ed il provvedimento di allontanamento urgente non cambierebbe l'andamento epidemico nella comunità dell'eventuale malattia contagiosa. Quanto detto vale anche per le tumefazioni del collo che facciano porre il sospetto di parotite epidemica.

ART. 9 – ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

1. L'assistenza socio-sanitaria è assicurata dai competenti servizi distrettuali dell'azienda USL.
2. In caso di incidente il coordinatore o, in sua assenza, il personale educativo, chiede l'intervento urgente del servizio dell'azienda USL, previa comunicazione ai genitori di quanto successo al bambino.

3. In caso di necessità il coordinatore del nido di infanzia, anche su segnalazione degli educatori, ricorre alla consulenza degli operatori delle équipes socio-sanitarie di distretto.
4. La struttura sanitaria può intervenire con gli opportuni accertamenti nei casi epidemiologicamente giustificati e, comunque, costituenti pericolo per la comunità.
5. Il personale del nido di infanzia può procedere alla somministrazione di farmaci, per terapia continuativa o in situazione di urgenza, avvalendosi delle disposizioni contenute nella deliberazione della giunta regionale 1320 del 26 settembre 2014. Per quanto attiene alla patologia acuta corrente, che necessiti di terapia per i giorni necessari alla risoluzione del problema, la somministrazione dei farmaci può essere gestita dalla famiglia fuori dalle ore di permanenza del minore nel servizio.

ART. 10 – DIETA

1. La dieta è stabilita dai competenti servizi dell'azienda USL, tenendo conto delle esigenze generali o particolari dei bambini. Eventuali allergie o intolleranze alimentari del bambino devono essere tempestivamente comunicate e documentate con certificato rilasciato dal medico curante o altro specialista dell'azienda U.S.L..
2. Qualora il bambino debba seguire un particolare programma dietetico, il medico deve fornire il relativo schema individualizzato.
3. Il genitore che intenda richiedere una dieta differenziata, non prevista dai competenti servizi dell'U.S.L., dettata da motivazioni etiche, religiose, filosofiche e culturali, deve presentare specifica richiesta scritta al coordinatore al momento dell'inserimento del bambino al nido. Le richieste in tal senso, che vedranno l'opposizione di uno dei genitori o di parere medico avverso, non potranno essere accolte.
4. Per ogni variazione sarà addebitato un maggiore importo, legato ai maggiori costi organizzativi e di preparazione, pari a euro 3.

ART. 11 – SICUREZZA

1. Al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei bambini è vietato introdurre al nido alimenti di qualsiasi genere. In caso di feste o momenti ricreativi collettivi, è consentito, previa autorizzazione del coordinatore, il consumo esclusivamente di cibi confezionati.
2. È vietato introdurre nel nido di infanzia oggetti potenzialmente pericolosi per l'incolumità dei bambini, anche riferita all'ingeribilità accidentale degli stessi.

3. Si richiede che i bambini non indossino collane, braccialetti, anelli, orecchini e monili simili, in ogni caso il gestore non è responsabile degli oggetti di valore o capi di pregio indossati dai bambini ed eventualmente smarriti o deteriorati.

ART. 12 – CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per i bambini che nell'anno solare in corso compiono il terzo anno di età è possibile prolungare la permanenza nel nido di infanzia sino all'inserimento alla scuola dell'infanzia.
2. In caso di ritiro non finalizzato all'inserimento alla scuola dell'infanzia, i genitori devono fornire un preavviso di almeno 15 giorni. In caso contrario, il genitore è tenuto a versare la tariffa corrispondente ai 15 giorni del mancato preavviso.

ART. 13 – RETTA DI PARTECIPAZIONE

1. La retta di partecipazione dei genitori, o di chi ne fa le veci, alle spese del servizio è stabilita dall'Ente gestore ed è calcolata a seguito della presentazione di certificazione ISEE, secondo le disposizioni dettate dalle Direttive regionali (DGR 818/2017); nel caso di variazione della composizione del nucleo familiare che si verifichi successivamente all'ammissione, la famiglia può presentare nuova dichiarazione ISEE per ottenere la rideterminazione della tariffa.
2. La mancata presentazione di certificazione ISEE comporta l'applicazione della retta massima.
3. Al momento della scadenza dell'ISEE le famiglie hanno al massimo 2 mesi per presentare il nuovo modello, la tariffa verrà conguagliata per i mesi di vacanza del documento. Dal terzo mese verrà applicata la tariffa massima del tempo pieno (o riproporzionata in base all'orario di frequenza), non rimborsabile.
4. Eventuali riduzioni o esenzioni della retta possono essere concesse, con apposita deliberazione di Giunta dell'Unité, previa relazione motivata da parte dei Servizi Sociali.
5. L'importo della quota mensile calcolata, incluso il part-time, non può comunque essere inferiore alla quota minima pari a Euro 170,00.
6. La quota di partecipazione decorre dalla data di inserimento concordata con la coordinatrice del servizio ed è interamente dovuta anche per la prima settimana di inserimento del bambino, in cui, di norma, l'orario è ridotto. Nel caso in cui l'inserimento non inizi il primo giorno del mese, la quota dovuta per quel mese sarà determinata in ragione di non più di 1/22 del suo importo mensile, calcolata dal primo giorno di inserimento.

7. Qualora due bambini componenti lo stesso nucleo familiare frequentino contemporaneamente il nido, la quota di partecipazione sarà ridotta del 50% per il bambino di maggiore età, fermo restando quanto stabilito al comma 5.
8. Nel caso di bambini iscritti alla scuola dell'infanzia che frequentino il nido di infanzia in attesa dell'apertura della scuola, la quota dovuta sarà determinata in ragione di 1/22 (un ventiduesimo) del suo importo mensile, fino al ritiro del bambino.
9. La tariffa mensile deve essere puntualmente versata entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della fattura, pena il riscontro di inadempienza atta a determinare l'esclusione dal servizio.

ART. 14 – RIDUZIONI

1. Al fine di consentire una migliore fruibilità del servizio è riconosciuta la possibilità di poter usufruire di una riduzione, effettuata in ventiduesimi, per le assenze relative a malattia o ferie. I giorni di detrazione, per anno socio-educativo, sono 22, riproporzionati in base ai mesi di frequenza (es. un bimbo inserito a ottobre avrà diritto a 20 giorni di detrazione).
2. La richiesta di detrazione deve avvenire su apposito modulo entro i primi sette giorni del mese successivo a quello in cui si è verificata l'assenza, in modo che la stessa possa essere conteggiata nella fattura relativa al periodo di riferimento. In caso di mancata richiesta i giorni non saranno detratti ma rimarranno a disposizione della famiglia.
3. Per gravi e lunghi periodi di malattia risultante da certificato medico, può essere richiesta la sospensione del servizio una volta all'anno, per un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi, a condizione che sia pagato il 25% della tariffa mensile.
4. I giorni di non fruizione per chiusura dell'nido di infanzia o per cause di forza maggiore verranno detratti dalla quota mensile.

ART. 15 – ESCLUSIONE DAL SERVIZIO

1. Nel corso della permanenza del minore al nido di infanzia, l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilie dispone la dimissione d'ufficio dal servizio nei seguenti casi:
 - Riscontro di dati non veritieri nella domanda di ammissione.
 - Assenza del bambino non giustificata da certificato medico o da fruizione ferie, per un periodo superiore a 30 giorni.
 - Mancato pagamento della quota di frequenza per un periodo superiore a 2 mesi (anche non continuativo).

- A seguito di reiterati e significativi ritardi non giustificati.

ART. 16 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alle norme della Legge Regionale in materia.

ALLEGATO A

PIANO TARIFFARIO NIDI D'INFANZIA UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT-ÉMILIUS

Il calcolo della retta osserva i seguenti algoritmi:

INSERIMENTI A TEMPO PIENO

- ❖ QUOTA MINIMA: € 170,00
- ❖ tra 6.000,00 euro e 20.000,00 euro di ISEE
 $0,016428571429 * ISEE + 71,43$
- ❖ tra 20.000,01 e 35.000,00 euro di ISEE
 $0,0166666667 * ISEE + 66,67$
- ❖ tra 35.000,01 e 50.000,00 di ISEE
 $0,0066666667 * ISEE + 416,67$
- ❖ QUOTA MASSIMA (anche in caso di non presentazione ISEE): € 750,00

INSERIMENTI A TEMPO PARZIALE

Le quote di contribuzione per le frequenze part-time vengono calcolate utilizzando la medesima formula e riproporzionate in base alle effettive ore di servizio erogate.